



GIUDICE SPORTIVO A.C.I.

SENTENZA

40/16

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento in data 20.1.2016 ed al termine del procedimento di indagine n.79/2015, la Procura federale deferiva a questo Giudice il tesserato sig. Paolo Zani (licenza di assistente meccanico 300665) per aver rivolto espressioni ingiuriose al Collegio dei commissari sportivi, operanti nel corso della manifestazione sportiva denominata "44.mo Trofeo delle industrie" svoltasi a Lonato il 23-25/10/2015.

I fatti erano riferiti dal Presidente del menzionato Collegio, oltrechè essere descritti nella decisione n. 38/2015, in occasione della esclusione di un concorrente.

All'udienza del 16 marzo 2016, convocata per procedere nei confronti del licenziato Paolo Zani, questi risultava assente.

La Procura si riportava all'atto di deferimento ed insisteva per l'applicazione delle sanzioni richieste.

Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.

Il deferimento in trattazione si fonda unicamente ma sufficientemente sulla decisione n. 38/2015 assunta dai commissari sportivi con riferimento alla condotta tenuta dal deferito in occasione della manifestazione in fatto specificata e consistente nell'essersi l'inculpato rivolto al predetto consesso con le parole oltraggiose riportate nel predetto documento. La condotta surrichiamata, non risulta smentita da alcun elemento addotto in contrario e ad avviso di questo Collegio rientra pienamente nelle fattispecie astratte del R.N.S. individuate dalla Procura remittente negli artt. 7 bis e ter, lett. a) ed e) e 170-bis lett.e).

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara il licenziato Paolo Zani (Lic. N.300665) responsabile delle violazioni a lui ascritte e lo condanna alla sanzione della sospensione delle licenze per 6 mesi e all'ammenda di euro 800,00.

Roma , 16 /03/2016

IL PRESIDENTE
Pres.Salvatore Giacchetti

COMPONENTE
Avv. Francesco de Beaumont

COMPONENTE
Avv. Giuseppe Violante

COMPONENTE
Pres. Raffaele Potenza